


COMUNE DI MEZZANEGO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI:

**Fornitura arredi necessari all'allestimento delle aule e
dei locali nuovo polo scolastico comunale
CIG 49018885B75**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

NORME GENERALI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

.....

.....

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag. 3
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi, complementi di arredo destinati all'allestimento delle aule e dei locali del nuovo polo scolastico comunale di Prati di Mezzanego.

2. La fornitura in oggetto verrà meglio descritta nella seconda parte del presente capitolato speciale d'appalto e comunque consisterà negli arredi per le seguenti aule e ambienti del nuovo polo scolastico:

- Aule scuola materna;
- Spogliatoi scuola materna;
- Aula insegnanti scuola materna
- Sezione primavera;
- Aule scuola elementare;
- Mensa scolastica;
- Aula attività integrative scuola elementare;
- Aula interciclo;
- Aula insegnanti scuola elementare;
- Biblioteca.

Art. 2 – VALORE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto ha un valore stimato complessivo di € 83.000,00, dicansi euro: ottantatremila/00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), calcolato in applicazione dell'art. 29 del codice dei contratti.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		4

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 3 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. *(cauzione provvisoria – Art. 75 del codice dei contratti)*

1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con versamento sul c.c.p. 26790162 intestato a "Comune di Mezzanego - Tesoreria" con la seguente causale: "Cauzione provvisoria per l’appalto per la fornitura degli arredi del nuovo polo scolastico" o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario.

Art. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA. *(Art. 113 del codice dei contratti)*

1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del codice dei contratti deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		5

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

6. Si applica il comma 7 del precedente art. 3.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		6

CAPO III – CONTRATTO

Art. 5 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto deve eleggere domicilio nel territorio comunale, anche presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture richieste, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai requisiti richiesti, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto di fornitura di beni.

2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le mazzette, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi la fornitura, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		7

Art. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del codice dei contratti, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Trova applicazione l'art. 116 dello stesso codice dei contratti.

2. Il servizio è subappaltabile o affidabile a cottimo per una quota non superiore al 30% dell'importo del contratto.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta, abbiano indicato le parti che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Nel contratto di subappalto dovranno essere evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a riduzione, da quelli soggetti a ribasso;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 39 del codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1990 n. 575, e successive modificazioni.

4 Nel bando di gara è previsto di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle forniture dagli stessi eseguite. I soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione appaltante la parte delle forniture eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

5. L'impresa aggiudicataria deve praticare – alle forniture affidate in subappalto - gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'impresa che si avvale del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

7. Le forniture affidate in subappalto o cottimo non possono formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		8

8. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare, alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, e l'oggetto delle forniture affidate.

Art. 9 – PAGAMENTI.

1. L'appaltatore dovrà emettere unica fattura a fornitura ultimata ed il pagamento della stessa avverrà, dopo la formale accettazione della stessa da parte dell'Appaltatore, entro il termine massimo di giorni 60 dalla data di ricevimento della stessa, con atto dispositivo del responsabile del servizio.

Art. 10 – RECESSO.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture eseguite e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore dell'appalto sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio della esecuzione della fornitura alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata della fornitura.

3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Il Committente applicherà per il mancato rispetto dei tempi di consegna, ivi compreso il caso di ritardo nella sostituzione e/o nell'intervento, la seguente penale: 30,00 Euro al netto di I.V.A. per ogni giorno intero di ritardo.

2. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

3. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sull'importo della fattura.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		9

4. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
 5. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento da parte del Committente sono notificate all'appaltatore in via amministrativa.
 6. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.
-

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		10

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 13 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

3. L'appaltatore è obbligato ad elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Art. 14 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. La fornitura appaltata deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'assuntore della fornitura è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

3. L'assuntore della fornitura non può iniziare o continuare la fornitura qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		11

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 15 – TRANSAZIONE.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 16 – ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.

Art. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento della fornitura, l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

2. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

Art. 18 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 19 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 20 – SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		12

Art. 21 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

1. Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 115 del codice dei contratti. Pertanto il valore complessivo della fornitura (comprensivo della messa in opera degli arredi e attrezzature), quanto i singoli prezzi unitari, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia tenuto presente. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

Art. 22 –TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mezzanego.

Art. 23 – CONSEGNA DEI MATERIALI

1. Gli arredi e attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati entro il termine massimo di **30 giorni** dall'ordine.
2. Detto termine si riferisce a giorni naturali consecutivi dalla data di invio dell'ordine, anche via fax, da parte del Committente.
3. La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna.
4. La consegna dei materiali verrà effettuata a cura e spese dell'appaltatore presso le sedi indicate dal Committente e sarà comprensiva del montaggio, installazione, fissaggio e posa in opera degli stessi, nelle stanze che saranno indicate, al momento della consegna, dal personale in sede.
5. Rimangono a carico dell'appaltatore anche le spese derivanti dallo smaltimento degli imballaggi.
6. La consegna dei materiali indicati nel presente capitolato dovrà essere tassativamente eseguita nelle quantità e qualità richieste presso le sedi indicate.

ART. 24 – GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA

1. Gli arredi forniti dovranno essere garantiti per almeno **DUE ANNI** dalla data di collaudo e in tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.
 2. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in casi di guasti e/o rotture. I tempi di intervento per sostituzione pezzi o ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla segnalazione.
 3. A garanzia dell'assistenza post-vendita l'Appaltatore dovrà presentare fidejussione per un importo pari al 2% (dueper cento) dell'importo contrattuale, escutibile a prima richiesta, a garanzia dell'impegno assunto, avente validità pari ad almeno 24 mesi e con decorrenza dalla data di completamento delle operazioni di montaggio.
-

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		13

4. Qualora l'Appaltatore non adempia a tali obblighi, il Committente si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico dell'Appaltatore, la spesa all'uopo sostenuta rivalendosi, ove possibile, su eventuali crediti dell'Appaltatore o sulla cauzione.

PARTE II CARATTERISTICHE DEI BENI DA ACQUISIRE

ART. 25 – CARATTERISTICHE BENI OGGETTO DELLA FORNITURA

1. Come già anticipatamente descritto nella parte I il presente capitolato riguarda la fognatura di arredi delle aule della scuola primaria e materna, delle aule laboratorio, pc ed attività integrative del nuovo polo scolastico comunale.
2. I beni oggetto della fornitura, diffusamente descritti negli altri elaborati progettuali (relazione tecnica, planimetria di progetto, computo metrico estimativo ed elenco prezzi) dovranno comunque rispettare requisiti ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. descritti in seguito.
3. Per gli arredi dovranno essere rispettati i criteri:
 - Tutte le parti di plastica di peso 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 "Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche";
 - I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008. Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto 6 fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.
 - Il contenuto di COV negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente 7. Verifica: L'offerente deve presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il mobile allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV e dimostri il soddisfacimento del requisito. La percentuale di COV negli adesivi deve essere determinata con i metodi descritti nelle parti appropriate della norma UNI EN ISO 11890. Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
 - il legno degli arredi costituiti da parti in legno o materiali a base di legno dovrà preferibilmente provenire da foreste gestite in modo sostenibile per almeno il 70%. Al fine di dimostrare il soddisfacimento del requisito valgono come attestati di conformità le certificazioni conseguite secondo gli schemi internazionalmente riconosciuti FSC, PEFC o equivalenti
5. Le aziende produttrici dei beni oggetto della fornitura dovranno preferibilmente possedere la **certificazio-**

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		14

ne di qualità (ISO 9001) o **ambientale** (ISO 14001).

6. Gli imballaggi (primario, secondario e terziario) di tutti i beni forniti dovranno:

a) rispondere ai requisiti di cui all'Al. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- ✓ UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione Prevenzione per riduzione alla fonte;
- ✓ UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo;
- ✓ UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;
- ✓ UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero;
- ✓ energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;
- ✓ UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato (Verifica: Possesso di certificazione di catena di custodia – FSC, PEFC o equivalente – da parte del produttore dell'imballaggio), se in plastica, per almeno il 60% (si presume conforme l'imballaggio che riporta l'indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Affermazioni Ambientali Autodichiarate" o alla UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti)..

Art. 26

CRITERI AMBIENTALI

1. Legno e materiali a base di legno

Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali.

Verifica: Gli offerenti devono presentare adeguati attestati di conformità al requisito. Tali attestati devono essere riferiti alle parti in legno significative del prodotto finito⁷. Ai fine di dimostrare il soddisfacimento di questo requisito, valgono come attestati di conformità:

— i certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale (per es.: Fsc, Pefc o equivalente).

— Le certificazioni di legalità, riconosciute a livello internazionale rilasciate da organismi di certificazione o da competenti autorità governative;

— le attestazioni governative, quali: licenze di gestione o piani di gestione approvati e documentazione che dimostri la tracciabilità della filiera;

— La certificazione di legalità rilasciata ai sensi del "Regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze Flegt per le importazioni di legname nella Comunità europea" e del successivo "Regolamento (Ce) n. 1024/2008 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio, in caso di legname proveniente da un paese sottoscrittore di un accordo di partenariato con l'Unione europea.

In alternativa, gli offerenti devono indicare i tipi (specie), le quantità e le origini (provenienza) del legno utilizzato nella produzione, allegando una dichiarazione di legalità, che garantisca la tracciabilità del legno lungo l'intera catena produttiva, dalla foresta al prodotto finale.

In questo caso, se le prove fornite non sono ritenute sufficienti a dimostrare la conformità al requisito di legalità, le amministrazioni contraenti possono chiedere ai fornitori ulteriori chiarimenti o elementi di prova.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		15

2. Legno riciclato

Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata.

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Verifica: Documentazione tecnica del produttore di pannelli a base di legno, basata su rapporti di prova eseguiti da un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma Uni En Iso 17025, secondo i metodi raccomandati nell'appendice A dei CAM. Sono ammesse come strumenti di verifica le Dichiarazioni ambientali di prodotto redatte secondo le norme Iso 14025:2006. Si presume conforme al requisito il prodotto in possesso dell'etichetta Eu Eco-label 2009/894.

3. Plastica

Tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma Uni En Iso 11469 "Materie plastiche — Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche".

Verifica: I prodotti devono rispondere al requisito con la presenza del marchio di identificazione.

4. Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle direttive 67/548/Ce e 99/45/Ce, sostituite dal regolamento Clp n. 1272/2008.

Il contenuto di composti organici volatili (Cov) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.

Verifica: Gli offerenti devono presentare l'elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici) attestante la conformità ai suddetti criteri. Il contenuto di Cov nelle vernici deve essere determinato con i metodi descritti nella Uni En Iso 11890-1 per i prodotti bicomponenti o Uni En Iso 11890-2 per i prodotti monocomponente.

Il possesso dell'etichetta Eu Eco-label 2009/894 Cee, o qualsiasi altra etichetta Iso 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

6. Adesivi e colle

Il contenuto di Cov negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente¹⁰.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		16

Verifica: L'offerente deve presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il mobile allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di Cov e dimostri il soddisfacimento del requisito. La percentuale di Cov negli adesivi deve essere determinata con i metodi descritti nelle parti appropriate della norma Uni En Iso 11890.

Il possesso dell'etichetta Eu Eco-label 2009/894 Cee, o qualsiasi altra etichetta Iso 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

7. Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all'allegato F, della parte IV "Rifiuti" del Dlgs 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

— Uni En 13427:2005 Imballaggi — Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

— Uni En 13428:2005 Imballaggi — Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione — Prevenzione per riduzione alla fonte

— Uni En 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo

— Uni En 13430:2005 Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali

— Uni En 13431:2005 Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo

— Uni En 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

In particolare, gli adesivi a solvente vengono impiegati nella laminazione di mobili tondi e negli imbottiti (sedie ufficio, divani). Nel primo caso la forma del substrato richiede impiego di un adesivo a contatto; nel secondo caso il tipo di lavorazione e il tipo di materiali da accoppiare (materia plastica) costringono all'impiego di adesivi base solvente (aggregano meglio e in tempi più brevi i supporti)

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare) e dichiarare il contenuto di riciclato.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma Uni En Iso 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma Uni En Iso 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica seconda vita" ed equivalenti).

8. Disassemblabilità

Il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici.

In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

Art. 27

REQUISITI DELLA FORNITURA

Gli arredi dovranno rispettare i seguenti requisiti:

1. QUALITA' ARREDI

Gli arredi scolastici dovranno essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte.

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		17

La regola dell'arte si intende rispettata se in relazione alle norme UNI, EN e ISO le prove abbiano raggiunto almeno il livello minimo previsto e/o risultino di esito positivo.

2. CERTIFICAZIONI

Le certificazioni di prove di laboratorio così come tutte le altre certificazioni relative ai prodotti ed ai materiali, dovranno essere prodotte, alla presentazione dell'offerta, in copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000. I laboratori dovranno essere riconosciuti dallo Stato ed accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

3. ANTINFORTUNISTICA

Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.

4. REAZIONE AL FUOCO

In relazione alle "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" di cui al D.M. 26 agosto 1992, gli arredi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (banchi, sedie, cattedre etc..) dovranno essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed essere omologati ai sensi del D.M. 26.06.84 e s.m.i.

5. REQUISITI DI SICUREZZA PER LA SALUTE UMANA

Tutti i prodotti finiti, realizzati con pannelli a base di legno contenenti aldeide formica, al fine di garantire la protezione della salute umana nel loro impiego negli ambienti di vita (Indoor), dovranno essere certificati secondo i limiti stabiliti dal Decreto 10 Ottobre 2008 per l'emissione ed il contenuto di Formaldeide.

6. FISSAGGI

I mobili contenitori con altezza superiore a 120 cm dovranno essere fissati con ancoraggio a muro idoneo per la specifica parete, in conformità alle "Linee Guida per la riduzione della vulnerabilità sismica di elementi non strutturali" emanate a giugno 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile.

7. MARCATURA

I banchi e le sedie dovranno essere marcati in modo leggibile ed indelebile con tutte le indicazioni previste dalla norma UNI EN 1729-1, punto 4 marcatura.

8. FORNITURA IN OPERA

L'appaltatore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro.

9. TOLLERANZE

Ove non espressamente indicato dalle norme, per le misure è ammessa una tolleranza del 5% in aumento o in diminuzione.

Art. 28

BENI DA ACQUISIRE

- La gara è relativa alla acquisizione dei beni di cui al seguente prospetto, per ciascuno dei quali, in relazione alla prescrizione di cui all'allegato IX A, punto 6 lettera b) del codice dei contratti, viene indicata la nomenclatura:

<i>Spogliatoi Scuola Materna</i>	<i>q.tà</i>	<i>n. Aule</i>
Mobile spogliatorio a giorno per 6 bimbi 104x41x148	5,00	3
Panchetta in laminato	2,00	3

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		18

Aula Tipo Scuola Materna	q.tà	n. Aule
Tavolo esagonale bilaminato	5,00	2
Sedia anatomica impilabile seduta cm 30	30,00	3
Cattedra 140x70x76	1,00	3
Poltrona girevole per cattedra	1,00	3
Lavagna in ardesia (235x90)	1,00	3
Attaccapanni 120x15	5,00	3
Mobile melamminico a 15 caselle	2,00	3
Mobile melamminico a 6 vani e 2 ante	2,00	3
Mobile melamminico a 24 vaschette	2,00	3
Mensola portabicchieri e asciugamani	3,00	3
Poltrona morbida per bimbi con tessuto classe 1	1,00	3
Divano morbido a 3 posti con colori vivaci	1,00	3
Divano morbido a 2 posti	1,00	3
POUF QUADRATO SL c/freschi	1,00	3
Carrello melaminico portacarte	1,00	3

Sezione Primavera	q.tà	n. Aule
Mobile melamminico a 6 vani e 2 ante	3,00	1
Mobile melamminico a 9 caselle	3,00	1
Portabavaglino 20 posti	1,00	1
Attaccapanni 120x15	3,00	1

Aula Insegnanti - Scuola Materna	q.tà	n. Aule
Tavolo multiuso	2,00	1
Poltrona girevole	2,00	1
Armadio 104x46x185	4,00	1

Aula Insegnanti - Scuola elementare	q.tà	n. Aule
Tavolo multiuso 180x80x76	2,00	1
Mobile armadio di sicurezza 75x50x150	1,00	1
Poltrona girevole per cattedra con braccioli	8,00	1

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		19

<i>Aula tipo - Scuola Elementare</i>	<i>q.tà</i>	<i>n. Aule</i>
Banchi con sottoripiano (di altezze assortite) 70x50	24,00	5
Gancio portacartella	24,00	5
Sedie anatomiche (altezze varie a seconda dell'aula)	24,00	5
Poltrona girevole per cattedra	1,00	5
Lavagna in ardesia (235x90)	1,00	5
Cattedra 140x70x76	1,00	2
Attaccapanni 120x15	4,00	5
Armadi 104x46x200	2,00	3
Tavolo con cestello portacomputer 140x80x76	1,00	2

<i>Aula Attività integrative - Scuola elementare</i>	<i>q.tà</i>	<i>n. Aule</i>
Tavolo multiuso 140x70x76	4,00	1
Sedia h. 50 cm	30,00	1
Carrello melamminico portacarte	1,00	1
Armadio 104x46x185	7,00	1

<i>Aula Interciclo - Scuola elementare</i>	<i>q.tà</i>	<i>n. Aule</i>
Banco per informatica 160x80x72	10,00	1
Canalina passacavi	10,00	1
Banco per informatica 80x80x72	6,00	1
Canalina passacavi	4,00	1
Vano porta pc	26,00	1
Sedia girevole	26,00	1
Attaccapanni 120x15	4,00	1

<i>Biblioteca</i>	<i>q.tà</i>	<i>n. Aule</i>
Tavolo multiuso 180x80x76	1,00	1
Sedia h.50 cm	6,00	1
Elemento inizio colonna a parete 200x87,8x30	2,00	1
Elemento Comp. colonna a parete h.200 x l.87,8 x p.30	6,00	1
Elemento inizio centro stanza h.168 x l.87,8 x p.60	2,00	1
Elemento Comp. centro stanza h.1680 x l.87,8 x p.60	4,00	1

COMUNE DI MEZZANEGO	Fornitura arredi per il nuovo polo scolastico comunale	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		20

<i>Mensa</i>	<i>q.tà</i>	<i>n. Aule</i>
Tavolo esagonale bilaminato	7,00	1
Sedia anatomica impilabile seduta cm 30	42,00	1
Tavolo multiuso 180x80 (da 8 posti) con diverse altezze	7	1
Sedia scuola con seduta e schienale in polipropilene ignifugo Classe 1 colori ed altezze di seduta varie	56,00	1

<i>Spogliatoi palestra</i>	<i>q.tà</i>	<i>n. Aule</i>
Panca con schienale,attacapanni e tettuccio da 2mt	3,00	2

2. Le quantità indicate nel precedente comma sono presunte e non vincolanti.
3. Gli arredi dovranno almeno avere almeno due colorazioni.

Art. 29

LUOGHI E TEMPI DI CONSEGNA

1. I beni dovranno essere consegnati nel nuovo polo scolastico comunale di loc. Prati (via Cap. F. Gandolfo, 175) entro e non oltre 30 giorni dall'affidamento della fornitura.
-